

N. R.G. 1988/2015



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SEZIONE PRIMA CIVILE

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Rosaria Savastano
dott. Annamaria Casadonte
dott. Luisa Poppi

Presidente
Giudice Relatore
Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1988/2015 promossa da:

[redacted] con il patrocinio dell'avv. [redacted]
[redacted] elettivamente domiciliato in [redacted]
difensore avv. [redacted]

ATTORE

contro

[redacted] con il patrocinio dell'avv. [redacted],
elettivamente domiciliato in [redacted] il
difensore avv. [redacted]
[redacted] con il patrocinio dell'avv. [redacted],
elettivamente domiciliato in [redacted] presso il
dif. [redacted]

CONVENUTI

P.M. sede

INTERVENUTO

Oggetto: azione di contestazione dello stato di figlio ex art. 248 C.c.

Conclusioni

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza dell'07.10.2015.

Coincisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto

1. Il presente processo trae origine dall'atto di citazione ritualmente notificato da [redacted]
A [redacted] e L. [redacted] di sentire accertare e dichiarare che la
sig.ra [redacted] non è figlia [redacted] di [redacted].



2. In particolare, l'attore, nel proporre l'azione di contestazione dello stato di figlio ex art. 248 c.c., ha contestato che la sorella Luisa [REDACTED] sia figlia di Gi [REDACTED] (nato a [REDACTED] 1962), poiché la stessa sarebbe in realtà la figlia biologica di un altro uomo con cui la madre in costanza di matrimonio avrebbe intrattenuto una relazione extraconiugale.
3. A sostegno della propria tesi difensiva, parte attrice, oltre ad avanzare un'istanza istruttoria di CTU genetico-ematologica, ha altresì allegato una serie di circostanze fattuali, tra cui quella di aver sentito la madre informare la sorella dell'imminente arrivo del padre in svariate occasioni, con evidente riferimento alla suddetta persona, nonché quella di aver visto i genitori all'epoca discutere frequentemente e dormire in stanze separate.
4. A seguito della notifica dell'atto di citazione si sono costituite le parti convenute, le quali, hanno dedotto l'inammissibilità della domanda formulata da parte attrice per carenza di interesse ad agire e pertanto chiesto condannarsi controparte al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., trattandosi di un processo significativamente pretestuoso. Nel merito, poi, esse non hanno trascurato di confutare quanto asserito da parte attrice, ritenendo la domanda giudiziale comunque infondata anche dal punto di vista del fatto e sostenendo al contrario l'indubbia sussistenza di un legame biologico tra la sig.ra Lu [REDACTED] il defunto sig. Gi [REDACTED].
5. Alla prima udienza di comparizione, che ha avuto luogo in data 17.09.2015, parte attrice ha insistito come da proprio atto introduttivo, mentre le convenute hanno chiesto fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni, previa opposizione alla richiesta istruttoria avanzata da controparte e volta all'espletamento di indagini emato-genetiche.
6. Orbene, successivamente e segnatamente per mezzo dell'ordinanza recante data 17.09.2015, l'odierno giudice istruttore, sciogliendo la riserva assunta alla medesima udienza, ha ritenuto la causa definibile allo stato degli atti ed ha all'uopo fissato udienza di precisazione delle conclusioni.
7. La causa così articolata è stata istruita a mezzo dei documenti prodotti dalle parti ed è stata posta in decisione sulla scorta delle conclusioni così come precisate al verbale d'udienza del 07.10.2015 con rinuncia ai termini per le comparse conclusionali e le repliche.
8. Nel processo è pure intervenuto il P.M. .
9. La domanda è inammissibile per difetto di legittimazione ad agire con conseguente accoglimento dell'eccezione sollevata dalle convenute.
10. Difatti, va osservato che nella fattispecie la parte attrice non ha affermato i fatti costitutivi della pretesa fatta valere, ossia i cd. presupposti di esercizio dell'azione di contestazione di cui all'art. 248 c.c., bensì ha formulato una domanda tesa ad ottenere una pronuncia giudiziale che accerti l'insussistenza del rapporto di filiazione tra la sorella nata da madre coniugata e il marito di questa, che altro non è che l'oggetto e la finalità predisposta dal legislatore con l'azione di disconoscimento ex art. 243-bis c.c. . L'azione di contestazione, al contrario, mira ad una sentenza che accerti e dichiari l'inesistenza dello



stato di figlio contestato in relazione e limitatamente ad una delle ipotesi prospettate dall'art. 240 c.c., il quale, nel rimandare a sua volta alla disposizione normativa di cui all'art. 239 c.c., delimita l'ambito operativo della azione *de qua* ai soli casi di contestazione della maternità (supposizione di parto e sostituzione di neonato) e dello stato di figli ignoti, che, tuttavia, nel caso di specie, non risultano essere stati indicati da parte attrice. Tra l'altro, è bene altresì sottolineare come non potrebbe comunque essere invocata da parte attrice a fondamento della propria domanda la residualità dell'azione di cui all'art. 248 c.c. rispetto a quella di disconoscimento della paternità. Infatti, come affermato da costante giurisprudenza, *"Il figlio nato da madre coniugata, che abbia lo stato di figlio legittimo attribuitogli dall'atto di nascita (sussista o meno pure il possesso del relativo status), non può contestare la paternità legittima avvalendosi dalla disposizione di cui all'art. 248 c.c., in quanto tale norma non è concorrente con quella dettata in tema di disconoscimento della paternità e non può ad essa derogare, dato che configura un'azione con contenuto residuale, esperibile solo ove non siano previste e regolate altre azioni di contestazione della legittimità."* (cfr. Cass. civ., sez. I, 25 gennaio 1996, n. 547.). Invero, *"Qualora l'azione ex art. 235 c.c. e l'azione ex art. 248 c.c. fossero considerate concorrenti, sarebbe vanificata ed elusa tutta la normativa regolante l'azione di disconoscimento della paternità, poiché le limitazioni soggettive, oggettive e temporali di cui agli art. 235 e 244 c.c. perderebbero ogni significato ed ogni rilevanza; l'azione ex art. 248 c.c. ha, perciò, carattere residuale, nel senso che essa è proponibile solo nelle fattispecie non regolate da una normativa organica ed esaustiva, precludente la pertinenza e l'applicabilità dell'art. 248 c.c."* (cfr. Cass. civ., sez. I, 24 marzo 2000, n. 3529).

11. Inoltre, va dato atto del fatto che, sebbene sia vero che il criterio del *nomen iuris* utilizzato dalle parti - *"atto di citazione per esercitare l'azione di contestazione dello stato di figlio ex art. 248 c.c."* - costituisca certamente un elemento rilevante, dal momento che il giudice non è condizionato dallo stesso, avendo la facoltà di discostarsene, è altrettanto vero che, in ogni caso - anche volendo ignorare per un momento il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c. (che implica il divieto per il giudice di emettere una statuizione che non trovi corrispondenza nella domanda) - all'Andreoli sarebbe precluso l'esperimento dell'azione di disconoscimento di paternità, atteso che, sulla base del chiaro disposto dell'art. 243-bis c.c., essa può essere esercitata esclusivamente dal marito, dalla madre e dal figlio medesimo e non anche da qualche altro familiare, con la conseguenza che essa è da ritenersi inammissibile per difetto di legittimazione attiva.
12. Pertanto, atteso l'esito del giudizio ed in applicazione del principio di soccombenza, parte attrice va condannata alla rifusione delle spese di lite a favore delle parti convenute nella misura liquidata in dispositivo. La domanda giudiziale, pur se chiaramente inammissibile, ad avviso del giudice non assume il carattere anche della temerarietà, di talché va rigettata l'istanza di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata dalle convenute.

PQM

Il Tribunale, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando:



Sentenza n. 1351/2015 pubbl. il 22/10/2015

RG n. 1988/2015

Repert. n. 3234/2015 del 22/10/2015

- a. dichiara inammissibile la domanda giudiziale promossa da DOMENICO ANDREOLI nei confronti di [REDACTED];
- b. rigetta la domanda di condanna al risarcimento danni per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. proposta dalle parti convenute nei riguardi di parte attrice;
- c. condanna la parte attrice alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dalle controparti che si liquidano in € 2500,00 per compensi, € 518,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali, IVA e CPA se dovuti.

Reggio Emilia, 8 ottobre 2015.

Il Giudice Relatore

dott. Annamaria Casadonte

Il Presidente

dott. Rosaria Savastano

Provvedimento redatto in collaborazione con la dott.ssa Jessica Puoti, tirocinante ex art. 73 d.l. 69/2013 conv. in

l. 98/2013 e succ. mod., che ne ha curato la bozza.

